



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI RIETI

ISTITUTO ONNICOMPrensivo “Sergio Marchionne”

Frazione San Cipriano - 02012 AMATRICE - Tel. 0746826321

C.F. 80018310575 ✉ riic81100q@istruzione.it riic81100q@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DEL CONVITTO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Premessa

Titolo I – Disposizioni generali

Titolo II – Disposizioni amministrative

Titolo III – Personale del Convitto

Titolo IV – Funzionamento del Convitto

Titolo V – Comportamento dei convittori/Semiconvittori

Titolo VI – Semiconvitto

Titolo VII – Disposizioni finali

Premessa

Il Convitto è parte integrante dell'Istituto omnicomprensivo "Sergio Marchionne" di Amatrice cui è annesso e ne costituisce attività educativa permanente.

E' una struttura che assicura la possibilità residenziale per la frequenza dei corsi di studio dell'Istituto; è luogo di formazione ed educazione, favorisce l'attuazione di ampie strategie educative in sinergia con le famiglie e con l'Istituzione scolastica.

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Nel Convitto sono ammessi gli alunni iscritti e frequentanti l'Istituto e quanti altri previsti dalle leggi.

Art. 2 - Il Dirigente Scolastico sovrintende all'andamento educativo e disciplinare del Convitto e presiede il Collegio degli Educatori. Il D.S. può avvalersi di un Educatore-Coordiatore che svolge mansioni delegate con incarico annuale. L'orario di servizio del Coordinatore potrà essere determinato in conformità delle esigenze, prevedendone, nel caso, l'eventuale esonero dal servizio di assistenza notturna. (Circolare Ministeriale n.111/89).

Art. 3 - Il Convitto, di norma, funziona dalle h 19.00 della domenica fino alle h 9.00 del venerdì. Nei giorni festivi e durante il periodo di vacanza, il Convitto rimane chiuso; nei giorni prefestivi infrasettimanali il Convitto chiude alle h 9,00 e riapre alle h 19,00 del giorno festivo.

Art. 4 - Il Consiglio di Istituto determina i requisiti e i criteri per l'assegnazione dei posti in Convitto nel caso di domande in esubero rispetto alla capienza, sulla base dei criteri seguenti:

- a) maggior distanza della residenza del richiedente alla sede dell'Istituto, anche in relazione alla esistenza e all'orario dei mezzi pubblici di trasporto;
- b) condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente;
- c) precedente permanenza al Convitto;
- d) profitto;
- e) minor età dell'alunno.

Art. 5 - Gli alunni ripetenti e quelli incorsi in gravi provvedimenti disciplinari, di regola, non sono riconfermati in Convitto. In caso di disponibilità di posti l'ammissione degli stessi è subordinata alla decisione del Consiglio d'Istituto, sentiti gli educatori.

Gli studenti con disabilità s'iscrivono al Convitto previa valutazione del livello di autonomia posseduta - in relazione all'oggettivo contesto organizzativo e strutturale - e comunque della compatibilità con la vita comunitaria.

Art. 6 - Spazi e servizi / Il Convitto dispone di spazi funzionalmente attrezzati ed igienicamente idonei come da planimetria dello stesso.

Art. 7 - Il Dirigente Scolastico può consentire, compatibilmente con le disponibilità dei locali e fatte salve le disposizioni legislative, l'ospitalità in Convitto del personale che svolga funzioni per il MIUR, gruppi studenteschi in visita culturale/eventi agonistici e culturali. (La quota eventualmente prevista sarà stabilita dal Consiglio d'istituto).

Art. 8 - L'amministrazione del Convitto è regolata dalle norme vigenti in materia di contabilità.

TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 9 - Per l'iscrizione al Convitto, i genitori (anche di quelli maggiorenni) devono presentare una richiesta firmata e indirizzata al Dirigente Scolastico, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Istituto reperibile sul sito web dell'Istituto.

Art. 10 - I genitori (o chi ne fa le veci) s'impegnano altresì al pagamento dell'eventuale retta secondo la modalità scelta nella domanda d'iscrizione e ad osservare, insieme ai loro figli, tutte le norme che disciplinano la vita convittuale e i rapporti tra la famiglia e il Convitto.

Art. 11 - Con la frequenza al Convitto si ha diritto: all'assistenza del personale educativo, al vitto, all'alloggio, all'assistenza medica, al servizio guardaroba.

Art. 12 - L'ammontare dell'eventuale retta del Convitto/semiconvitto e le modalità di pagamento sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Istituto.

Art. 13 - Il Consiglio di Istituto può accordare, sulla base dei fondi pubblici o privati disponibili, riduzioni dell'eventuale retta ai giovani che si trovino in disagiate condizioni economiche (ISEE) e risultino meritevoli per il profitto e la condotta.

TITOLO III - PERSONALE DEL CONVITTO

A) Gli Educatori

Art. 14 - Il personale educativo, collocato dalle norme vigenti nella funzione docente, offre guida e consulenza nelle attività di studio, promuove e organizza le iniziative del tempo libero; assiste i convittori in ogni momento della vita comunitaria. Il personale educativo cura i rapporti con i genitori, gli insegnanti curricolari e partecipa ai Consigli di Classe per esprimere pareri sull'azione educativa svolta.

Art. 15 - Il Collegio degli Educatori è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca secondo quanto previsto dal Piano Annuale delle Attività. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del Convitto o altra figura designata dal Dir.

Scolastico. Il Collegio degli Educatori delibera il piano annuale delle attività connesse alle funzioni del personale educativo che deve armonizzarsi con la progettazione didattica-educativa e formula proposte circa la regolamentazione interna. Le attività di carattere collegiale che interessano gli educatori sono: la partecipazione alle riunioni collegiali e ai GLH; la discussione ed approvazione delle relazioni sui risultati educativi conseguiti; la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti Consigli di classe ai quali partecipa a titolo consultivo; la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con i docenti, gli allievi e le famiglie.

Art 16 - Educatori: compiti e doveri di sorveglianza

Ciascun educatore, durante il proprio orario di servizio, è responsabile degli alunni convittori e semiconvittori per tutta la durata della loro permanenza in Convitto. Gli educatori, con l'acquisita disponibilità, accompagnano gli allievi convittori alle attività promosse dalla scuola. L'obbligo di vigilanza in orario notturno dovrà essere esercitato nel rispetto della privacy dei convittori, ma con il costante accertamento che tutto si svolga nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento. Gli studenti convittori sono tenuti ad avvertire gli educatori riguardo i loro spostamenti all'interno della struttura convittuale. In caso di malattia dei convittori e in assenza del personale infermieristico sarà cura del Personale Educativo che ha prestato il servizio notturno attendere fino all'arrivo dei genitori o di loro delegati.

Art. 17 - L'orario di servizio degli Educatori, proposto annualmente dal Collegio degli Educatori è deliberato dal Dirigente Scolastico. Deve essere tale da contemperare la necessaria assistenza educativa per tutto l'arco della " giornata convittuale " con una maggiore presenza durante le ore di studio del pomeriggio, in modo da rendere più efficace la funzione educativa. Gli Educatori, il cui turno di servizio comprende l'ora dei pasti, hanno diritto a fruire gratuitamente del vitto identico a quello dei convittori. Agli Educatori in servizio notturno è assegnata una camera attigua alle camere che ospitano i convittori ad essi affidati.

B) – Personale A.T.A.

Art. 18 – Il personale ATA nello svolgimento delle proprie mansioni, collabora con il personale educativo nell'interesse del corretto funzionamento dell'istituzione convittuale e nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti. Il loro orario di servizio deve essere funzionale alle esigenze di servizio. Il personale ATA del Convitto dipende amministrativamente dal DS e dal DSGA che ne coordinano l'orario di servizio e ne assegnano i compiti secondo le esigenze di servizio.

- Infermiere

- E' addetto nell'ambito della normativa vigente, all'organizzazione dell'infermeria;
- Provvede alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
- si prende cura dei convittori malati durante l'orario di servizio (In Convitto e a Scuola);
- pratica le terapie prescritte dal medico;
- Provvede al primo soccorso in caso di incidente o malore.

- Collaboratori scolastici addetti ai servizi di Convitto

Nelle istituzioni convittuali provvedono:

- alla pulizia e al riordino dei locali adibiti al funzionamento del Convitto;
- al riordino e alla pulizia degli spazi scoperti;
- alle attività connesse con il servizio di mensa con relativa pulizia e riordino delle stoviglie e delle attrezzature;
- al trasporto delle suppellettili, attrezzature e di altro materiale vario necessario al Convitto.

Tutti i collaboratori in servizio, oltre ai compiti predetti, esplicano anche servizio di custodia e sorveglianza degli ingressi al Convitto con relativa apertura e chiusura degli stessi. Il personale addetto alle camerate collabora con gli Istitutori in servizio per un più rigoroso ed efficace controllo degli alunni convittori.

I collaboratori scolastici del convitto in servizio fino alle h 17,00 dovranno, prima del termine dell'orario di servizio riordinare gli spazi comuni; il venerdì e prefestivo, dovranno accertarsi che tutti gli ingressi, illuminazione e finestre siano regolarmente chiusi.

- Addetti al guardaroba

- Provvede alla custodia del materiale igienico in dotazione; al lavaggio meccanizzato; alla stiratura e alla conservazione dello stato di efficienza del corredo dei convittori;
- Provvede alla rilevazione e alla determinazione periodica delle giacenze; alla registrazione delle entrate/uscite della biancheria in dotazione al Convitto.
- Provvede allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni, connessi al funzionamento del guardaroba.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO

Art. 19 - All'inizio di ogni anno scolastico gli Educatori provvederanno a destinare i convittori nelle varie camere, tenendo presente per quanto possibile la classe frequentata.

Ogni convittore avrà così a disposizione: letto, copriletto, materasso, cuscino, coperta, comodino, armadio, sedia e scrivania. Si dovrà avere massima cura per i suddetti oggetti, nonché per i locali e le suppellettili.

A) - Corredo

Art. 20 - Ogni convittore deve presentarsi munito del corredo personale (in quantità tale da consentire il cambio). Ogni capo di biancheria o indumento è contrassegnato dal corrispondente numero di matricola e custodito dal personale addetto al guardaroba.

La fruizione del servizio di guardaroba è consentito in orari e giorni prestabiliti all'inizio dell'anno scolastico: il convittore consegnerà la biancheria da lavare nell'apposita sacca per il lavaggio (di norma non più di due volte/settimana) la mattina prima di recarsi a scuola, ultimo ritiro il giovedì. Gli indumenti usati per le attività sportive previste dall'Istituto avranno la precedenza nel lavaggio rispetto agli indumenti personali.

Tutti i convittori dovranno avere un cambio della biancheria da letto e il cambio avverrà a rotazione dei piani ogni 15 gg. Il Convitto non risponde degli oggetti personali dei convittori ed eventuali somme di denaro in loro possesso.

Art. 21 - il Dirigente scolastico e gli Educatori possono ispezionare in qualsiasi momento le camere e gli oggetti personali dei convittori in loro presenza.

Art. 22 - Nelle camere, e in genere nei locali del Convitto, non può accedere alcun estraneo. I convittori studiano e socializzano negli spazi comuni.

B) – Mensa e vitto

Art. 23 - Il vitto è consumato esclusivamente in sala mensa dove tutti gli allievi dovranno presentarsi puntualmente, in abbigliamento corretto e osservando negli atti e nel conversare le regole della buona educazione, anche se non intendono consumare il pasto. Il pasto è uguale per tutti secondo la tabella dietetica determinata annualmente, sentito il parere di un rappresentante dei convittori e del Coordinatore, previa indicazione del Sanitario del Convitto. Il menu può essere variato in relazione a particolari esigenze di salute (allergie, intolleranze, patologie), previa prescrizione medica e per motivi di culto. Ai convittori e semiconvittori non è consentito allontanarsi dalla mensa senza il permesso dell'educatore. Ogni osservazione o lamentela dovrà essere sempre fatta in modo corretto ed educato.

Art. 24 - La vigilanza è affidata a tutto il personale presente a mensa.

C) – Assistenza medica

Art. 25 - Il convitto garantisce la presenza di personale infermieristico presso la struttura negli orari stabiliti e comunicati a inizio anno scolastico. Il convittore ammalato può trattenersi a letto su segnalazione dell'Educatore in servizio.

Gli interventi del personale ed i locali adibiti a infermeria sono solo ed esclusivamente volti al Primo soccorso o a medicazioni di modesta entità.

Ove si riscontri l'urgenza o la gravità del caso, l'Educatore o l'infermiere, richiederà l'intervento delle strutture sanitarie preposte. In caso di malori e/o traumi occorsi al convittore connotati dall'urgenza, il personale in servizio dovrà richiedere l'intervento del 118 ed informare tempestivamente la famiglia.

All'uopo deputati all'assistenza sui mezzi di soccorso saranno l'infermiere, ove in servizio, l'educatore o un collaboratore scolastico designato dal Dirigente Scolastico. Questi accompagneranno il Convittore al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Le altre prestazioni (assistenza medica di base, prestazioni mediche specialistiche, farmaci, etc) sono di competenza della famiglia. In caso di malattia del convittore verranno immediatamente informati i genitori, al protrarsi della stessa o in caso di particolari gravità, il convittore deve rientrare in famiglia accompagnato dal genitore. Eventuali terapie prescritte dal medico saranno comunicate dai genitori agli educatori che riferiranno all'infermiere per la corretta somministrazione.

Art. 26 - E fatto divieto assoluto di tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo, che vanno depositati in infermeria con la relativa prescrizione medica e somministrati dall'infermiere.

Art. 27 - Sulla base delle disposizioni legislative vigenti, è vietato fumare nel Convitto, nell'Istituto e in tutte le loro pertinenze.

D) – Rapporti con le famiglie

Art. 28 - Il Collegio degli Educatori promuove periodicamente incontri con le famiglie degli alunni convittori per approfondire le problematiche riguardanti la vita scolastica e convittuale dei ragazzi.

E' possibile richiedere un colloquio con il singolo Educatore previo appuntamento. Ogni Educatore, quando ne ravvisi la necessità, contatta informalmente i genitori interessati, soprattutto in relazione a particolari situazioni educative o disciplinari degli alunni, oppure chiede al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori che vengano inviate per iscritto comunicazioni ufficiali alle famiglie.

I genitori sono tenuti a firmare l'Impegnativa di responsabilità per l'uscita dal Convitto: i convittori raggiungono da soli la famiglia il venerdì dopo le lezioni e nei giorni precedenti le ricorrenze festive scolastiche e nell'eventualità di chiusura del Convitto; i semiconvittori escono da soli al termine delle attività pomeridiane (h 18,00).

TITOLO V - COMPORTAMENTO DEI CONVITTORI E SEMICONVITTORI

A) Norme generali

Art. 29 - I convittori verranno educati al senso della responsabilità, della dignità personale e della socialità. La vita convittuale deve fondarsi su questi valori e i rapporti tra i convittori e con il personale educativo non potranno che ispirarsi a lealtà, fiducia, stima e rispetto reciproco.

Art. 30 - I principi della buona educazione, della disciplina e della solidarietà devono informare tutte le attività dei convittori. Pertanto ogni convittore è tenuto a:

- a) seguire i consigli e le istruzioni del personale educativo;
- b) attendere ai propri doveri convittuali e scolastici (le norme e gli orari stabiliti);
- c) usare modi corretti e cortesi verso i compagni e rispettare tutto il personale dell'Istituto;
- d) avere cura dell'igiene, della pulizia e del decoro della propria persona;
- e) avere cura e rispetto per i locali, le attrezzature e gli arredi dell'Istituto e di tutto il corredo avuto in dotazione;

Art. 31 - I convittori devono ricordare che:

- a) il letto deve essere rifatto ogni mattina prima di colazione;
- b) le camere devono essere tenute in ordine;
- c) l'uso di strumenti musicali e di mezzi audiovisivi deve terminare all'inizio del riposo notturno e sempre che non arrechino molestia ad altri.

Si ribadisce il divieto assoluto di:

- a) praticare il gioco d'azzardo, scommesse e qualunque tipo di attività, seppur ludica, che preveda scambio di denaro;
- b) assumere o detenere bevande alcoliche o sostanze stupefacenti;
- c) l'uso di apparecchiature fornite di resistenze elettriche o a gas con l'esclusione di asciugacapelli provvisti di contrassegno di sicurezza;
- d) detenere materiale di carattere pornografico;
- e) riunirsi a gruppi nelle camere;
- f) fumare in tutti i locali del Convitto;
- g) detenere coltelli o altri oggetti atti ad offendere;
- h) introdurre persone estranee in Convitto.

Art. 32 - Chi procura danni alle strutture e alle suppellettili del Convitto dovrà affrontare integralmente le spese del danno e sarà soggetto ad una eventuale sanzione disciplinare in relazione alla volontarietà ed entità del danno provocato.

Qualora a carico del convittore vi siano eventuali spese per danni arrecati (individualmente o collettivamente), l'amministrazione del convitto richiederà alle famiglie il reintegro di tali danni entro 15 giorni dalla constatazione del danno, mediante versamento con bollettino di c/c postale; in caso di inottemperanza il convittore non verrà riammesso in Convitto.

Art. 33 - Non è consentito l'uso degli smartphone/Tablet nel tempo dedicato allo studio (solo uso didattico e con autorizzazione degli educatori), durante la consumazione dei pasti e oltre le ore 22,30. Se ne raccomanda un uso ragionevole negli altri momenti consentiti. E' vietato fare riprese audio e video salvo autorizzazione e per progetti scolastici di documentazione digitale; usare l'accesso alla rete internet (wifi) per finalità che non siano legate allo studio, alla ricerca e alla comunicazione con le proprie famiglie. Eventuali trasgressioni in tal senso saranno considerate dannose anche per l'immagine e il buon nome del Convitto; daranno luogo a sanzioni disciplinari e alla revoca dell'accesso alla rete. I dati di connessione non possono essere ceduti agli estranei.

Art. 34 - Al termine delle lezioni gli alunni devono rientrare subito in Convitto, presentandosi all'Educatore di turno. L'accesso e l'uscita dal Convitto devono essere annotati nel Registro dell'andamento giornaliero della vita convittuale.

Art. 35 - I convittori/semiconvittori non possono uscire dal Convitto senza autorizzazione, neppure momentaneamente. L'autorizzazione può essere concessa solo dal personale educativo o dal Dirigente scolastico. L'Istituto non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui gli alunni abbandonino il Convitto senza permesso, cosa che comporterà un immediato provvedimento disciplinare.

B) Organizzazione della giornata

Art. 36 - La routine convittuale si svolge secondo un piano orario che consente un giusto equilibrio tra lo studio, la ricreazione e il riposo. In linea di massima tale orario, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti e in relazione all'orario scolastico, viene fissato come segue:

- h 07,15 - Sveglia
- h 07.15/07.50 - Prima colazione
- h 08.20/13.40 - Lezioni scolastiche
- h 13.40/15,30 - Ricreazione + Pranzo
- h 15,30-17,30 – organizzazione preliminare/Sala studio
- h 17,30/19.15 - Tempo libero (mar/gio)
- h 19,15/22,30 – Ricreazione + Cena
- h 22.30 - Riposo notturno

Art. 37 - Lo studio è parte integrante e fondamentale della vita del Convitto. Il tempo dedicato allo studio è obbligatorio per tutti e deve essere, per quanto possibile, proporzionato alle esigenze scolastiche e al profitto degli alunni. Durante lo studio gli alunni sono affidati alla guida e consulenza degli educatori sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio degli Educatori. Lo studio deve sempre svolgersi con la diligenza e la necessaria concentrazione. L'orario di studio deve essere rispettato e non è ammissibile giungere in ritardo, così come non è permesso assentarsi od uscire, salvo esplicita autorizzazione dell'Educatore.

Art. 38 - Nel tempo libero, i convittori potranno utilizzare secondo i criteri generali del presente regolamento, le sale di ricreazione/TV e gli impianti sportivi disponibili all'interno dell'Istituto (autorizzazione del D.S.).

Art. 39 - I convittori possono uscire dal Convitto – due uscite settimanali dalle h - 17,30/19,15 - facendone richiesta agli Educatori di turno che vigileranno in modo discreto sugli spostamenti dei convittori. L'autorizzazione, depositata ad inizio anno con validità annuale dai genitori, siglata dal D.S. o da persona dallo stesso delegata, solleva il Personale educativo da qualunque responsabilità.

Non è consentito l'uso di motori e ciclomotori per e durante l'uscita giornaliera. La responsabilità dell'Istituzione convittuale cessa dal momento in cui il convittore lascia il convitto per la libera uscita o per rientrare in famiglia od altro luogo di privata dimora ed inizia nel momento in cui il ragazzo rientra in convitto.

A) – **Permessi, assenze e giustificazioni**

Art. 40 – I Convittori anche maggiorenni, con formale e motivata richiesta (tracciabile) dei genitori al DS e agli educatori in servizio - riic81100q@istruzione.it * convittoamatrice@gmail.com - , possono rientrare in famiglia durante la settimana per poi frequentare le lezioni puntualmente il giorno seguente. Le stesse modalità devono essere adottate per i permessi individuali straordinari, diversi dalla “libera uscita” e dalle attività scolastiche già autorizzate. Tali richieste devono essere motivate e avanzate con ragionevole preavviso; avere il carattere dell'occasionalità e non costituiscano, comunque, una turbativa per la regolare attività convittuale. Sull'adeguatezza della motivazione e l'attendibilità della richiesta, gli Educatori possono consultare il genitore. Le uscite e i rientri in famiglia infrasettimanali permanenti sono autorizzati dal DS, di norma, all'inizio dell'anno.

Art. 41 - Il convittore presente in Convitto non può fare assenza dalle lezioni, se non per grave e giustificato motivo. Le assenze dovranno essere giustificate sull'apposito libretto dall'Educatore che le ha autorizzate.

Art. 42 – Gli Educatori possono revocare i permessi di uscita richiesti dai genitori per motivi di ordine disciplinare e profitto scolastico e, in generale, laddove decadessero le condizioni di fiducia cui essa sottende.

A) Provvedimenti disciplinari

Art. 43 – L'istituzione educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità degli allievi; tuttavia, la non osservanza del presente regolamento costituisce motivo di provvedimento disciplinare commisurato alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno, alla recidività e con tempestività al fine di non sminuirne il valore educativo:

- a) richiamo verbale;
- b) nota disciplinare Registro-Educatore (comunicazione al DS e famiglie);
- c) sospensione della libera uscita/altra attività esterna (comunicazione al DS e famiglie);
- d) sospensione temporanea non superiore a 15 gg *
- e) sospensione temporanea superiore a 15 gg
- f) espulsione fino al termine dell'anno scolastico

In caso di infrazioni gravi o reiterate, il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione scritta da parte dell'Educatore al Dirigente scolastico: descrizione analitica e dettagliata dell'accaduto con indicazione del nominativo dello studente.

Prima dell'irrogazione di tali provvedimenti l'alunno può presentare ogni giustificazione a suo discarico. Le sanzioni di cui al punto A, B, C, sono comminate direttamente dal Personale educativo; quelle relative al punto D, dal Dirigente scolastico su richiesta di uno o più Educatori. In base al DPR 249/'98, la competenza ad irrogare le sanzioni superiori a 15 gg è del Consiglio d'Istituto (o Organo deputato) - sanzioni di tipo E/F - su proposta del Dirigente scolastico, sentito il Collegio degli Educatori.

La Procedura e l'Organo di Garanzia sono gli stessi dell'Istituto al quale il Convitto è annesso.

Art. 44 - Per ogni provvedimento non particolarmente grave, il responsabile dell'erogazione della sanzione può valutare se esistano le condizioni per decidere la sua conversione in attività a favore della comunità scolastica, come previsto ai commi 2 e 5 dell'art. 4, dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" DPR 24 GIU 1998, n. 249 e ss.mm.ii.

Art. 45 – I convittori sospesi dal Convitto non sono esonerati dalla frequenza delle lezioni scolastiche.

TITOLO VI- SEMICONVITTO

Art. 46 - In Convitto possono essere ammessi, previa presentazione della relativa domanda scritta firmata dai genitori, alunni frequentanti l'Istituto, in qualità di semiconvittori. Le domande di ammissione sono soggette alle stesse regole per l'ammissione al Convitto; gli alunni che necessitano di assistenza specialistica o comunque diversa e/o ulteriore rispetto a quella fornita dal personale del Convitto agli altri semiconvittori, potranno essere ammessi solo se fruiranno di assistenza del personale specialistico per tutto il tempo della loro permanenza in Convitto.

Art. 47 - Il servizio di semiconvitto viene fornito, durante il periodo di apertura del Convitto, tutti i pomeriggi dal lunedì al giovedì; dall'uscita da scuola al pranzo e fino alle h 18,00. Durante il tempo della loro permanenza, seguono l'orario e le norme stabilite nel presente regolamento; rientrano in famiglia al termine dello studio pomeridiano.

Il Consiglio di Istituto ogni anno, fissa e delibera l'eventuale retta.

Art. 48 - I semiconvittori possono rientrare in famiglia in anticipo rispetto all'orario previsto dall'articolo precedente solo se accompagnati da un familiare o se autorizzati dal Preside o dagli Educatori, previa richiesta formale dei genitori.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Dei contenuti del presente regolamento, i convittori/semiconvittori e le famiglie sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa e si vincolano a rispettarli sottoscrivendo il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art. 50 - In caso di sciopero del personale il DS assicura i servizi minimi così come individuati dalla Contrattazione d'Istituto.

Art. 51 - Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono applicabili per quanto non in contrasto con le disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore o da emanare.

Il presente regolamento, parte integrante della Carta dei servizi, viene affisso all'Albo della scuola e pubblicato sul sito dell'Istituto www.icamatrice.edu.it.

Il presente regolamento ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari per mutate esigenze normative e organizzative.